

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1837)

DISEGNI DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1971
(V. Stampato n. 3504)*

**presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

(TAVIANI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 1971*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello
sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed
artigiane nel Mezzogiorno

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le

imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con la seguente modificazione:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data ».

ALLEGATO

Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ed aumentare lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

ART. 1.

A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento; conseguentemente lo sgravio contributivo complessivo in favore delle aziende industriali e artigiane per il personale anzidetto, risulta pari al 30 per cento.

In relazione al disposto del comma precedente l'apporto dello Stato in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato negli anni 1971 e 1972 rispettivamente di lire 18 miliardi e di lire 36 miliardi. Di pari somma è elevato l'importo dei certificati speciali di credito che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni indicati a copertura della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge anzidetto.

Lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, è prorogato, con le procedure e modalità di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980.

Con successivo provvedimento legislativo sarà determinato l'importo delle somme che, a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'INPS, a partire dal 1973.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO — TAVIANI — DONAT-CATTIN
— GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO.